

**COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)**

COPIA

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 14 del 06.03.2019

Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture).

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore 11:40 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

P

ASSESSORE

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 06/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, _____

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma I, letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la suesesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità di procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dott. Giuseppe Esposito Segretario Comunale, alla sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del

14.9.2000;

- t) *i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;*
- u) *l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*
- v) *i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- w) *il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- z) *integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.*

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. *Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.*

2. *L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*

3. *L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.*

4. *Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).*

5. *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.*

6. *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*

7. *I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.*

8. *Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”;*

Visto l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo previsto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 05.10.2018 ad oggetto: “*Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche – Nuovo Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica.*” con cui sono stati formulati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica e definito uno schema di Regolamento;

Considerato che la relativa pre-intesa è stata siglata dalle parti in data 15.02.2019;

Premesso che con il presente provvedimento si intende autorizzare in via definitiva la Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo decentrato riguardante il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 163;

Esaminata detta pre-intesa di contratto nel suo testo definitivo;

Viste la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria redatte secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del CCNL 22.01.2004 a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di cui in oggetto;

Visto il parere positivo espresso dall'organo di revisione così come risulta dal verbale n. 2 del 25.02.2019 agli atti di protocollo sotto il n. 2794 del 01.03.2019;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di autorizzare in via definitiva il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo decentrato di cui trattasi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i vigenti CCNL relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente;
2. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere in via definitiva il contratto collettivo integrativo decentrato riguardante il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, gli atti relativi al CCDI sottoscritto, saranno trasmessi all'ARAN e al CNEL, in via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale – Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 del 06/03/2019

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Proponente: ESPOSITO GIUSEPPE

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture).

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 06/03/2019

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 06/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

VERBALE N. 2/2019

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Parere sul costituzione fondo ripartizione incentivi per funzioni tecniche.

Il Revisore del Conto dr.ssa Antonella Bettiol

Visti

- gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs 165/2001 e preso atto di quanto ivi previsto;
- La relazione illustrativa e tecnico finanziaria;
- La preintesa del contratto decentrato integrativo, siglato in data 15.2.2019;

Considerato che dalla Relazione emerge la compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio.


approva

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria predisposte rilevandone la compatibilità con i vincoli di bilancio.

Treviso 25.2.2019

Dr.ssa Antonella Bettiol

Il Revisore del Conto



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture - Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Preintesa

L'anno duemiladiciannove (2019), addì, quindici (15) del mese di febbraio alle ore 11:15 presso la Sede del Comune intestato,

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.06.2018):

N.D.	Nominativi	Funzione
	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro tempore	Presidente
	Rag. Simone Spirandelli	Componente

Per la Delegazione di parte sindacale:

N.D.	Nominativi	Organizzazione rappresentata
	Paolo Zanini	CGIL FP
	Francesco Malin	CISL FP
	Daniele Cadore	RSU

Per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture.


Premesso:

che il Presidente della delegazione trattante ha convocato i Signori sopraindicati per discutere sull'ordine del giorno di cui all'oggetto.

che è stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente lo schema di Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato:

che tutti sono stati regolarmente convocati.



Avuta inizio la discussione

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica introduce le argomentazioni dell'ordine del giorno e nel contempo puntualizza che la relativa discussione avviene in sede di contrattazione.

La parte sindacale manifesta il proprio consenso alla proposta descritta

VISTO l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo e, pertanto, costituisce oggetto del presente accordo quanto segue;

Conclusioni

La delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali competenti per territorio e la R.S.U. dell'Ente:

stipulano il seguente accordo:

Articolo 1

Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto decentrato integrativo.

Articolo 2

Le parti condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli del regolamento relativo ai i criteri relativi alla distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo sotto riportato:

Art. 2 - Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.

2. Dalla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 della D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi

- gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad EURO cinquecentomila (500.000,00), salva l'ipotesi in cui, viste le linee guida ANAC n.3/2016 art.10.2 lettere b) e seguenti, non si debba procedere alla nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento;
- gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore ad EURO centomila (100.000,00), precisandosi che per manutenzione ordinaria e straordinaria occorre considerare rispettivamente le definizioni contenute all'art. 3, comma 1, lett. oo quater ed oo quinquies d.lgs 50/2016;
- gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- tutti gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza;
- le attività tecniche di direzione lavori o di collaudo quando esse sono connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del

contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28, comma 5 della Legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e) del D.L.gs. n. 50/2016).

3. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

- a) per progetti di importo fino a euro cinquecentomila nella misura del 2%;
- b) per progetti di importo compreso tra euro cinquecentomila e un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
- c) per progetti di importo superiore ad euro un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

4. In relazione, invece, all'entità e alla complessità dei servizi e forniture, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

1. per servizi e forniture di importo inferiore ad euro cinquecentomila, in presenza delle condizioni che legittimano la nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento (Linee guida ANAC n.3/2016- art.10.2 lettere b) e seguenti) nella misura del 2%
2. per servizi e forniture di importo compreso tra euro cinquecentomila ed euro un milione e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
3. per servizi e forniture di importo superiore ad euro un milione di euro e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

5. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie trovano applicazione le soglie concernenti i servizi.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

7. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il responsabile unico del procedimento;
- e) il personale incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) il collaudatore statico;
- h) il personale della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella (delibera c.c. n. 45 del 18.12.2014 del Comune di Giacciano con Baruchella – delibera c.c. n. 53 del 18.12.2014 del comune di Trecenta e delibera c.c. n. 53 del del comune di Bagnolo di Po);

4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, **con le esclusioni ivi previste**, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.
Programmazione investimenti	7	Redazione Programma triennale lavori pubblici	5
		Espropriazione per pubblica utilità	2
Verifica Progetti	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
Fase di Gara	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	25

Fase Esecutiva	7	Direzione Lavori	4
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo/certificato regolare esecuzione	2
Responsabile unico del procedimento	40	Responsabile unico del procedimento	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	10

Fase di Gara	25	<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)</i>	25
Fase Esecutiva	14	<i>Direzione Esecuzione del contratto</i>	9
		<i>Verifica di conformità</i>	5
Responsabile unico del procedimento	40	<i>Responsabile unico del procedimento</i>	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Il Responsabile dell'Area di competenza, con proprio provvedimento costituisce il "gruppo di lavoro", indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno, al fine dell'espletamento delle attività indicate nella sopra citata tabella; l'individuazione del gruppo di lavoro deve in ogni caso essere preceduta da una conferenza di servizi allo scopo di fare in modo che i dipendenti chiamati a far parte del "gruppo di lavoro", fermo restando il possesso di un adeguato livello di professionalità, vengano scelti secondo un criterio di rotazione, nel rispetto dei principi inerenti alla trasparenza ed all'anticorruzione. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, proponendo con apposita relazione gli importi da liquidare a ciascun componente del gruppo di lavoro.

7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% di ciascun coefficiente di partecipazione indicato nelle tabelle di cui al comma 4, colonna 4.

8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva dei collaboratori; in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

9. Nell'ipotesi in cui i soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui sopra dovessero incorrere nelle fattispecie di decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di rinuncia dell'incarico, ad esclusione del responsabile unico del procedimento,

che non può rinunciarsi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, o di altro provvedimento di revoca dall'incarico, essi avranno diritto, ad esclusione, del caso di provvedimento di revoca, alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4 del presente regolamento.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Art. 4 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento, nella quale dovrà essere riportato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio tecnico fosse anche beneficiario dell'incentivo, la corresponsione di quest'ultimo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal responsabile dell'Ufficio personale.

2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

3. La liquidazione degli incentivi relativi alla fase di pianificazione ed, eventuale, verifica dei progetti di cui all'art. 3 del presente regolamento avverrà in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, alla sottoscrizione del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio. La liquidazione delle restanti quote di incentivo previste dal suindicato art. 3 avverrà anch'esse in due fasi: la prima pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio; la seconda pari al 50% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo. Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento. Inoltre, sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti organismi di valutazione.


Articolo 5 – Penalità per errori o omissioni progettuali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 50/2016. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art.2 del presente regolamento.

- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 di cui sopra si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

- Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;



b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Disposizioni varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Dott. Giuseppe Esposito




Rag. Simone Spirandelli




Di parte sindacale

Sig. Paolo Zanini CGIL FP




Sig. Francesco Malin CISL FP



RSU:

Sig. Daniele Cadore





COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Marconi, 159-Telefono 0425-704002 Fax 704424 C.F. 82001890290 P.I. 00562790295
Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2019 relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018 in merito alle modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. **Relazione illustrativa**

Premessa

Con deliberazione di Giunta n. 58 del 08/06/2018 è stata costituita la delegazione di parte datoriale per l'anno 2018 e seguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 3 e dell'art. 8, comma 2 del C.C.N.L. afferente al comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 21-05-2018, come segue:

- Segretario comunale – Presidente
- Responsabile dell'area economica finanziaria - componente.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2018 e ss.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – responsabile servizio finanziario Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FP – FP CGIL -UIL FPL, CISAL CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP, CGIL FP
Soggetti destinatari	Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? SI
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? All'interno del PTPC
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? SI.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI
Eventuali osservazioni		

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Si condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli dello schema di regolamento relativo ai criteri relativi alla distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo sotto riportato:

Art. 2 - Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.

2. Dalla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 della D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi

- gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad EURO cinquecentomila (500.000,00), salva l'ipotesi in cui, viste le linee guida ANAC n.3/2016 art.10.2 lettere b) e seguenti, non si debba procedere alla nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento;
- gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore ad EURO centomila (100.000,00), precisandosi che per manutenzione ordinaria e straordinaria occorre considerare rispettivamente le definizioni contenute all'art. 3, comma 1, lett. oo quater ed oo quinquies d.lgs 50/2016;
- gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- tutti gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza;

- le attività tecniche di direzione lavori o di collaudo quando esse sono connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28, comma 5 della Legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e) del D.L.gs. n. 50/2016).

3. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

- a) per progetti di importo fino a euro cinquecentomila nella misura del 2%;
- b) per progetti di importo compreso tra euro cinquecentomila e un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
- c) per progetti di importo superiore ad euro un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

4. In relazione, invece, all'entità e alla complessità dei servizi e forniture, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

1. per servizi e forniture di importo inferiore ad euro cinquecentomila, in presenza delle condizioni che legittimano la nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento (Linee guida ANAC n.3/2016- art.10.2 lettere b) e seguenti) nella misura del 2%
2. per servizi e forniture di importo compreso tra euro cinquecentomila ed euro un milione e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
3. per servizi e forniture di importo superiore ad euro un milione di euro e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

5. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie trovano applicazione le soglie concernenti i servizi.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

7. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) il responsabile unico del procedimento;
 - e) il personale incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - g) il collaudatore statico;
 - h) il personale della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella (delibera c.c. n. 45 del 18.12.2014 del Comune di Giacciano con Baruchella – delibera c.c. n. 53 del 18.12.2014 del comune di Trecenta e delibera c.c. n. 53 del del comune di Bagnolo di Po);
4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, **con le esclusioni ivi previste**, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.
Programmazione investimenti	7	<i>Redazione Programma triennale lavori pubblici</i>	5
		<i>Espropriazione per pubblica utilità</i>	2
Verifica Progetti	10	<i>Attività di verifica progetto</i>	5
		<i>Validazione del progetto</i>	5
Fase di Gara	25	<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara</i>	25

Fase Esecutiva	7	<i>Direzione Lavori</i>	4
		<i>Collaudo Statico</i>	1
		<i>Collaudo amministrativo/certificato regolare esecuzione</i>	2
Responsabile unico del procedimento	40	<i>Responsabile unico del procedimento</i>	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.
Pianificazione	10	<i>Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture</i>	10

Fase di Gara	25	<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)</i>	25
Fase Esecutiva	14	<i>Direzione Esecuzione del contratto</i>	9
		<i>Verifica di conformità</i>	5
Responsabile unico del procedimento	40	<i>Responsabile unico del procedimento</i>	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Il Responsabile dell'Area di competenza, con proprio provvedimento costituisce il "gruppo di lavoro", indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno, al fine dell'espletamento delle attività indicate nella sopra citata tabella; l'individuazione del gruppo di lavoro deve in ogni caso essere preceduta da una conferenza di servizi allo scopo di fare in modo che i dipendenti chiamati a far parte del "gruppo di lavoro", fermo restando il possesso di un adeguato livello di professionalità, vengano scelti secondo un criterio di rotazione, nel rispetto dei principi inerenti alla trasparenza ed all'anticorruzione. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, proponendo con apposita relazione gli importi da liquidare a ciascun componente del gruppo di lavoro.

7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% di ciascun coefficiente di partecipazione indicato nelle tabelle di cui al comma 4, colonna 4.

8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva dei collaboratori; in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

9. Nell'ipotesi in cui i soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui sopra dovessero incorrere nelle fattispecie di decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di rinuncia dell'incarico, ad esclusione del responsabile unico del procedimento, che non può rinunciarvi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, o di altro provvedimento di revoca dall'incarico, essi avranno diritto, ad esclusione, del caso di provvedimento di revoca, alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle

attività effettivamente svolte e certificate, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4 del presente regolamento.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Art. 4 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento, nella quale dovrà essere riportato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio tecnico fosse anche beneficiario dell'incentivo, la corresponsione di quest'ultimo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal responsabile dell'Ufficio personale.

2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

3. La liquidazione degli incentivi relativi alla fase di pianificazione ed, eventuale, verifica dei progetti di cui all'art. 3 del presente regolamento avverrà in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, alla sottoscrizione del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio. La liquidazione delle restanti quote di incentivo previste dal suindicato art. 3 avverrà anch'esse in due fasi: la prima pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio; la seconda pari al 50% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo. Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento. Inoltre, sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti organismi di valutazione.

Articolo 5 – Penalità per errori o omissioni progettuali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 50/2016. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art.2 del presente regolamento.

- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 di cui sopra si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

- Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

- Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Disposizioni varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Nulla

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Nulla

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Nulla

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale


Dalla sottoscrizione del contratto ci si aspetta il miglioramento degli standard del personale in relazione all'approvazione del sistema di premialità.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

nessuna.

Bagnolo di Po, 20/02/2019

Il segretario comunale
Dott. Giuseppe Esposito





COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Marconi, 159-Telefono 0425-704002 Fax 704424 C.F. 82001890290 P.I. 00562790295
Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2019 relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici I criteri sono stabiliti nel regolamento allegato alla preintesa.*

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Bagnolo di Po, 20/02/2019

Il responsabile del servizio finanziario

F.70 Rag. Simone Spirandelli

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture - Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Sottoscrizione definitiva contratto

L'annopresso la Sede del Comune intestato,

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.06.2018):

N.D.	Nominativi	Funzione
	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro tempore	Presidente

Per la Delegazione di parte sindacale:

N.D.	Nominativi	Organizzazione rappresentata
	Paolo Zanini	CGIL FP
	Francesco Malin	CISL FP
	Daniele Cadore	RSU

Per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture.

Premesso:

che il Presidente della delegazione trattante ha convocato i Signori sopraindicati per discutere sull'ordine del giorno di cui all'oggetto.

che è stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente lo schema di Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato:

che tutti sono stati regolarmente convocati.

Avuta inizio la discussione

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica introduce le argomentazioni dell'ordine del giorno e nel contempo puntualizza che la relativa discussione avviene in sede di contrattazione.

La parte sindacale manifesta il proprio consenso alla proposta descritta

VISTO l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo e, pertanto, costituisce oggetto del presente accordo quanto segue;

PREMESSO che in data 15/02/2019 è stata siglata la preintesa di cui al presente contratto relativo ai criteri ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta **Comunale n. ____ del _____**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato di cui trattasi nel testo della pre-intesa ivi allegato per formarne parte integrante e sostanziale;

Conclusioni

La delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali competenti per territorio e la R.S.U. dell'Ente:

stipulano il seguente accordo:

Articolo 1

Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto decentrato integrativo.

Articolo 2

Le parti condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli del regolamento relativo ai i criteri relativi alla distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo sotto riportato:

Art. 2 - Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.

2. Dalla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 della D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi

- gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad EURO cinquecentomila (500.000,00), salva l'ipotesi in cui, viste le linee guida ANAC n.3/2016 art.10.2 lettere b) e seguenti, non si debba procedere alla nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento;*
- gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore ad EURO centomila (100.000,00), precisandosi che per manutenzione ordinaria e straordinaria occorre considerare rispettivamente le definizioni contenute all'art. 3, comma 1, lett. oo quater ed oo quinquies d.lgs 50/2016;*
- gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);*

- tutti gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza;
- le attività tecniche di direzione lavori o di collaudo quando esse sono connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28, comma 5 della Legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e) del D.L.gs. n. 50/2016).

3. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

- a) per progetti di importo fino a euro cinquecentomila nella misura del 2%;
- b) per progetti di importo compreso tra euro cinquecentomila e un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
- c) per progetti di importo superiore ad euro un milione nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

4. In relazione, invece, all'entità e alla complessità dei servizi e forniture, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:

1. per servizi e forniture di importo inferiore ad euro cinquecentomila, in presenza delle condizioni che legittimano la nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del procedimento (Linee guida ANAC n.3/2016- art.10.2 lettere b) e seguenti) nella misura del 2%
2. per servizi e forniture di importo compreso tra euro cinquecentomila ed euro un milione e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro e del 1,5% nella restante fascia;
3. per servizi e forniture di importo superiore ad euro un milione di euro e ferme restando le condizioni legittimanti specificate al punto 1 nella misura del 2% fino a cinquecentomila euro, del 1,5% fino ad un milione di euro e del 1,00% per la fascia superiore ad un milione di euro.

5. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie trovano applicazione le soglie concernenti i servizi.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

7. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il responsabile unico del procedimento;
- e) il personale incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) il collaudatore statico;
- h) il personale della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella (delibera c.c. n. 45 del 18.12.2014 del Comune di Giacciano con Baruchella –

delibera c.c. n. 53 del 18.12.2014 del comune di Trecenta e delibera c.c. n. 53 del del comune di Bagnolo di Po);

4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, **con le esclusioni ivi previste**, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.
Programmazione investimenti	7	Redazione Programma triennale lavori pubblici	5
		Espropriazione per pubblica utilità	2
Verifica Progetti	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
Fase di Gara	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	25

Fase Esecutiva	7	Direzione Lavori	4
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo/certificato regolare esecuzione	2
		Responsabile unico del procedimento	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1	2	3	4
Attività Generale	Quota	Attività Specifica	% rel.

Pianificazione	10	<i>Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture</i>	10
Fase di Gara	25	<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)</i>	25
Fase Esecutiva	14		
		<i>Direzione Esecuzione del contratto</i>	9
		<i>Verifica di conformità</i>	5
Responsabile unico del procedimento	40	<i>Responsabile unico del procedimento</i>	40
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella	11	Collaboratori amministrativi impiegati nell'ambito della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella eccezione fatta per il RUP	11
Totali	100		100

5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Il Responsabile dell'Area di competenza, con proprio provvedimento costituisce il "gruppo di lavoro", indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno, al fine dell'espletamento delle attività indicate nella sopra citata tabella; l'individuazione del gruppo di lavoro deve in ogni caso essere preceduta da una conferenza di servizi allo scopo di fare in modo che i dipendenti chiamati a far parte del "gruppo di lavoro", fermo restando il possesso di un adeguato livello di professionalità, vengano scelti secondo un criterio di rotazione, nel rispetto dei principi inerenti alla trasparenza ed all'anticorruzione. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, proponendo con apposita relazione gli importi da liquidare a ciascun componente del gruppo di lavoro.

7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% di ciascun coefficiente di partecipazione indicato nelle tabelle di cui al comma 4, colonna 4.

8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva dei collaboratori; in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

9. Nell'ipotesi in cui i soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui sopra dovessero incorrere nelle fattispecie di decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di rinuncia dell'incarico, ad esclusione del responsabile unico del procedimento, che non può rinunciarvi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, o di altro provvedimento di revoca dall'incarico, essi avranno diritto, ad esclusione, del caso di provvedimento di revoca, alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4 del presente regolamento.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Art. 4 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento, nella quale dovrà essere riportato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio tecnico fosse anche beneficiario dell'incentivo, la corresponsione di quest'ultimo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal responsabile dell'Ufficio personale.

2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

3. La liquidazione degli incentivi relativi alla fase di pianificazione ed, eventuale, verifica dei progetti di cui all'art. 3 del presente regolamento avverrà in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, alla sottoscrizione del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio. La liquidazione delle restanti quote di incentivo previste dal suindicato art. 3 avverrà anch'esse in due fasi: la prima pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio; la seconda pari al 50% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo. Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento. Inoltre, sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti organismi di valutazione.

Articolo 5 – Penalità per errori o omissioni progettuali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 50/2016. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art.2 del presente regolamento.

- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 di cui sopra si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

• Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Disposizioni varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Dott. Giuseppe Esposito

Di parte sindacale

Sig. Paolo Zanini CGIL FP

Sig. Francesco Malin CISL FP

RSU:

Sig. Daniele Cadore

Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture).

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott. Esposito Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 109

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 08.03.2019 al 23.03.2019.

Lì, 08.03.2019

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.03.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Esposito Giuseppe

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Bagnolo di Po, lì 08/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Esposito Giuseppe